

Dott.ssa Simona Scanu
Revisore Legale
Rag. Commercialista
Via Bach 1 -OLBIA(SS)
Mail: sc.scanu@tiscali.it

COMUNE DI TELTI (SASSARI) ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n. 4 del 20/02/2025

VERIFICA COERENZA DELLO STOCK DEL DEBITO SCADUTO E NON PAGATO ALLA FINE DEL 2024 E ALLA FINE DEL 2023 E DELL'INDICATORE DEI TEMPI MEDI DI RITARDO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 861, DELLA LEGGE 145/2018

Il sottoscritto organo di revisione economico finanziaria del Comune di TELTI (Prov. SS),

Vista la proposta di Giunta Comunale n. 22 del 17/02/2025 avente ad oggetto **"Presenza d'atto dello stock del debito commerciale dell'anno 2024"**;

Vista la legge 145/2018 ed in particolari i commi da 858 a 872 inerenti gli obblighi in materia di tempestività dei pagamenti;

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145). L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868). Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b). In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

Preso atto che non vi è disallineamento tra i dati contabili dell'ente ed i dati della PCC;

Atteso che i dati che l'ente ha comunicato alla PCC ai fini della verifica dell'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia sono i seguenti:

- Stock debito PCC al 31/12/2023 € - **11.033,90**;
- Stock debito PCC al 31/12/2024 € **18.868,82**;
- Fatture ricevute nell'anno 2024 € **2.182.875,38**;
- Indicatore tempo medio ponderato di pagamento 2024 PCC **37,77 gg**;
- Indicatore tempo medio ponderato di ritardo 2024 PCC **-2,95 gg**;

Visto il bilancio 2025/2027 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 69 del 17.12.2024;

Considerato che lo stock del debito scaduto alla fine del 2024 non supera il 5% delle fatture ricevute nell'anno pari ad € 2.182.875,38 e visti i dati di cui sopra, l'Ente per il 2025 non deve istituire il FGDC.

**L'Organo di Revisione
Dott.ssa Simona Scanu**

